



Comune di Grosseto

DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO

V.le S. Sannino, 50 - 58100 GROSSETO

Tel. 0564.488638

[Allegato 7]



Al Funzionario Responsabile Edilizia Privata  
P.A. Gian Paolo Fornasiero

Ai Responsabili U.O.S.

Ai Tecnici istruttori U.O.S.

Agli Amministrativi U.O. "Procedimenti autorizzatori in aree vincolate"

Ai dipendenti Ufficio Sportello

E p.c. All'Assessore Governo del Territorio e Pianificazione Urbanistica

ed alla Direzione Risorse Umane  
LORO SEDI

Disposizione n. 186 del 13 GIU. 2007

OGGETTO: Vincolo idrogeologico- Violazione delle disposizioni L.R.T. n. 39/2000-Reg. Forestale D.P.G.R. n. 48/r dell'8/8/2003 e procedure sanzionatorie

#### IL DIRETTORE

Premesso che con la L. 39/2000 a far data dal 1/1/2004, i Comuni hanno acquisito le funzioni in materia di vincolo idrogeologico, prima di competenza dell'Amministrazione Provinciale;

- Che le autorizzazioni che i Comuni rilasciano a tal fine, sono sia quelle relative alla trasformazione dei terreni attuata per la realizzazione di opere edilizie, che quelle relative a movimenti di terra qualora alterino la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessa alla loro coltivazione;

- Considerato che in caso di violazione delle dette disposizioni e di realizzazione di opere edilizie o di semplici spostamenti di terra senza le dette autorizzazioni è previsto un regime sanzionatorio caratterizzato da un procedimento amministrativo sulla base del quale, una volta accertata la violazione da parte degli organi preposti, quali la polizia municipale e le guardie forestali, viene immediatamente contestata l'infrazione con l'indicazione della sanzione;

- Visto il rapporto informativo del 15/5/2007 prot. 55243

- Vista la nota del Dr. Forestale Angeli dell'Ufficio Procedimenti autorizzatori in aree vincolate del 1/3/2007 prot. 24000;

[www.comune.grosseto.it](http://www.comune.grosseto.it)

- Vista la delibera G.C. Del 5/10/2004 n. 587 con la quale sono stati individuati i criteri di determinazione delle sanzioni amm.va di cui alla L.R.T. 39/2000;

#### DISPONE

1) di applicare ai sensi dell'art. 82 della detta L.R.T. 39/2000 le seguenti sanzioni pecuniarie determinabili in ragione della natura e della consistenza dell'abuso ed in base al costo delle opere realizzate sulla base della seguente "griglia sanzionatoria":

- Per importi da € 0 a 5.164,00 sanzione amm.va di € 200,00
- per importi da € 5.165,00 a 10.329,00 sanzione amm.va di € 500,00
- per importi da € 10.330,00 a 20.658,00 sanzione amm.va di € 800,00
- per importi da € 20.659,00 a 30.987,00 sanzione amm.va di € 1.100,00
- per importi da € 30.988,00 a 41.316,00 sanzione amm.va di € 1.400,00
- per importi da € 41.317,00 a € 51.645,00 sanzione amm.va di € 1.700,00
- Oltre € 51.646,00 la sanzione amm.va sanzione amm.va di € 2.000,00

2) di garantire le modalità sanzionatorie come sotto indicate e già applicate, nei casi di richiesta di "regolarizzazione", in alcuni contesti territoriali, quali la zona di recupero urbanistico denominata "Marina di Grosseto - sinistra Canale San Rocco, area a monte di via del Tombolo" ed in eventuali altri Piani di recupero con caratteristiche ambientali simili:

- Per importi da € 0 a 5.164,00 sanzione amm.va di € 500,00
- per importi da € 5.165,00 a 10.329,00 sanzione amm.va di € 1.033,00
- per importi da € 10.330,00 a 20.658,00 sanzione amm.va di € 1.808,00
- per importi da € 20.659,00 a 30.987,00 sanzione amm.va di € 2.583,00
- per importi da € 30.988,00 a 41.316,00 sanzione amm.va di € 3.357,00
- per importi da € 41.317,00 a € 51.645,00 sanzione amm.va di € 4.137,00
- Oltre € 51.646,00 la sanzione amm.va sanzione amm.va di € 5.000,00

3) di applicare nei casi previsti dall'art. 84 punto 2 della L.R.T. n. 39/2000 le "sanzioni aggiuntive", secondo i criteri indicati nella tabella del Dec. Dirig. n. 3890 del 7/7/2003 per la determinazione del danno forestale;

4) di dare atto che i casi di mancato ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 85 punto 1, anche al momento della presentazione del progetto esecutivo di ripristino, in caso di richiesta da parte dell'organo competente, siano soggetti ad una sanzione da determinarsi sulla base della seguente "griglia" sanzionatoria, sulla base del costo delle opere:

- per importi da 0 a € 5.164,00 sanzione amm.va pari a € 300,00
- per importi da € 5.165,00 a 10.329,00 sanzione amm.va pari a € 750,00
- per importi da € 10.330,00 a 20.658,00 sanzione amm.va di € 1.200,00
- per importi da € 20.659,00 a 30.987,00 sanzione amm.va di € 1.650,00

- per importi da € 30.988,00 a 41.316,00 sanzione amm.va di € 2.100,00
- per importi da € 41.317,00 a 51.645,00 sanzione amm.va di € 2.550,00
- Oltre a € 51.646,00 sanziona amm.va di € 3.000,00

5) che venga fatta salva la facoltà degli organi preposti al detto sanzionamento, quali il Responsabile dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico in accordo con il Responsabile Ufficio Abusi di determinare in via definitiva il conguaglio della detta sanzione, previa istruttoria sul danno arrecato;

6) di riservare agli stessi sulla base delle rispettive competenze, la facoltà di attivare procedimenti amm.vi, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.ed.i., nell'ambito dei quali l'Ufficio Vincolo Idrogeologico possa:

- emettere provvedimenti d'urgenza di messa in sicurezza;
- nonché richiedere, previa presentazione di un progetto a tal proposito, il ripristino, il consolidamento e l'adeguamento necessario a ricostituire il bosco, nonché ad assicurare con altre opere e lavori la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque;
- esprimere parere di fattibilità tecnica, valutazioni in merito alla conformità dei lavori agli strumenti urbanistici e attivare tutte le procedure finalizzate al pagamento della sanzione amm.va sulla base dei poteri di vigilanza conferiti.



Il Direttore  
Sr. Franco Tarsi